COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **19:30**, nella sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **Emanuele Boscoscuro**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **dott.ssa Chiara Perozzo**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
BOSCOSCURO EMANUELE	X	
COMPARIN ALESSANDRA	X	
STELLA ALESSANDRO	X	
BOSCOSCURO NICOLA	X	
SCAPIN ALICE	X	
SCAPIN EMILIO	X	
DAL LAGO CLAUDIO	X	
PRANDINA PIERO	X	
DAL PRA' JESSICA		X
CRISTOFORI FLAVIO	X	
MARZOTTO GIULIA	X	
DALLA GUARDA ANDREA	X	
SANTACATTERINA DARIA	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
2. l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
3. l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
4. l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
5. l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N° 446/97;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Considerato che l'applicazione dello stralcio parziale previsto dai commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, porterebbe all'annullamento di crediti non ancora prescritti ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso, nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, neutralizzando ogni possibilità di incasso da parte del Comune;

Ritenuto inoltre che inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, garantisca anche il rispetto del principio di equità fiscale nei confronti dei contribuenti/debitori che hanno regolarmente eseguito il pagamento del dovuto;

Tenuto conto inoltre del fatto che i crediti da stralciare si riferiscono solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N° 446/97, creando pertanto una disparità di trattamento dei crediti a seconda del soggetto riscossore affidatario;

Considerato che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Torrebelvicino presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

Ritenuto pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*" (*da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria)*

Acquisito il parere favorevole del Revisore, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), reso ai sensi dell'art. 239, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voto espresso in forma palese ad esito unanime favorevole da parte dei 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e pertanto di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
3. **Di disporre** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo.
4. **Di dare notizia** sul sito internet istituzionale del Comune dell'approvazione del presente atto.
5. **Di trasmettere,** a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Di dichiarare, vista l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti, con separata votazione palese ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del decreto L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	SEGRETARIO COMUNALE
Emanuele Boscoscuro	dott.ssa Chiara Perozzo
(Documento firmato digitalmente)	(Documento firmato digitalmente)

documento firmato digitalmente da Chiara Perozzo, Emanuele Boscoscuro.
, 31/01/2023
L'Incaricata
Francesca Rossetti

COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 1 del 20/01/2023

Settore: FINANZIARIO
Ufficio: RIFIUTI - IMU

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Annotazioni:

Torrebelvicino, 23/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FI
Mirella Roso

(Documento firmato digitalmente)

---

documento firmato digitalmente da MIRELLA ROSO.
, 31/01/2023
L'Incaricata
Francesca Rossetto

COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 1 del 20/01/2023

Settore: FINANZIARIO
Ufficio: RIFIUTI - IMU

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:

Torrebelvicino, 23/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FI
Mirella Roso

(Documento firmato digitalmente)

---

documento firmato digitalmente da MIRELLA ROSO.
, 31/01/2023
L'Incaricata
Francesca Rossetto

REVISORE UNICO
COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di VICENZA

In data 21 gennaio 2023 il sottoscritto Bertuzzi Dott. Daniele, Revisore Unico dei Conti del Comune di Torrebelvicino Provincia di Vicenza, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2021, ha esaminato gli atti relativi alla ""APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022" pervenuta a mezzo mail il giorno 20/01/2023, al fine di esprimere il parere previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022

Premesso che:

1. l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
2. l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
3. l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma

227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

VERIFICATO

- che la volontà del Consiglio è quella di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art. 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'Organo di revisione, visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 239 parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 - 229, legge n. 197/2022**".

Letto, approvato e sottoscritto.

Albignasego, 21 gennaio 2023

Il Revisore Unico Dott. Daniele Bertuzzi

, 31/01/2023
L'Incaricata
Francesca Rossetto

ODG 2

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

Sindaco: con questa delibera chiediamo al Consiglio di non applicare le indicazioni previste dalla Legge finanziaria ai commi 227, 228 e 229 per quanto compete le amministrazioni locali. Questi commi prevedono che vengano stralciati, da quanto dovuto dalle cartelle esattoriali in riferimento agli anni 2000-2015, le sanzioni e gli interessi per tributi o sanzioni al codice della strada non pagati. Per fare un esempio: una persona non ha pagato l'IMU afferente agli anni 2000-2015 . Ha ricevuto il sollecito, quindi gli è arrivata la cartella esattoriale dell'Agenzia entrate e riscossioni. Si tratta di un importo inferiore ai 1000 euro quindi rientra. In questo caso, se non deliberiamo dovrà pagare soltanto 800 € mentre sanzione e interessi verranno stralciati. Perciò se uno doveva al Comune di Torrebelvicino 800 euro di IMU non pagato che sommati a sanzioni e interessi sono lievitati a un massimo di 1000 €, se non deliberiamo dovrà pagare solo 800 € , mentre i 200 € di sanzione e interessi vengono stralciati, mentre se deliberiamo rimangono dovuti al Comune di Torre. Parliamo di IMU di TARI e di sanzioni al codice della strada che sono di competenza del Comune.

Il senso di deliberare è quello di dire "no, noi vogliamo che i cittadini di Torre che non hanno pagato debbano pagare anche una sanzione e gli interessi". Ad una prima lettura potrebbe sembrare che siamo più cattivi del Governo che invece propone lo stralcio. Nella realtà andando a analizzare i termini della norma questa possibilità di stralciare interessi e sanzioni rimane comunque al contribuente se paga entro il 30 aprile. Per cui se uno vuole pagare effettivamente può fare a meno di pagare sanzioni e interessi comunque anche se noi andiamo a deliberare. Perciò se uno ha la volontà il beneficio lo mantiene fino al 30 aprile, se invece non vuole pagare tanto vale che manteniamo sanzioni e interessi. Può anche decidere di pagare e fare la rateizzazione e in questo caso può usufruire lo stesso dell'opzione, al cittadino volenteroso non cambia niente. Cambia invece al cittadino che non ha intenzione di pagare. Se noi non deliberassimo tra qualche anno, spinto da volontà di pagare, pagherebbe solo 800 euro. Se invece deliberiamo lui dovrà pagare anche gli interessi e la sanzione. Questo per semplificare. Oltre ad un aspetto di equità propongo di votare a favore perchè stranamente il Governo permette questa opzione solo per chi ha usato Equitalia o l'Agenzia entrate di riscossione del momento. Se avessimo usato un' altra agenzia di riscossione non ci sarebbe questa possibilità. Inoltre se l'operazione avesse previsto di stralciare la cartella e puliamo i database e facciamo ordine, forse aveva senso perché in effetti molti debitori sono aziende fallite per cui da qui non prenderemo niente. Se avesse avuto il senso: "li togliamo ed è finita" si poteva pensare di fare lo sforzo e rinunciare. Non vengono stralciati e rimane la cartella vigente perchè la tassa, la sanzione del codice rimane viva e dobbiamo perseguirla, allora perseguiamo il tutto. Nel nostro bilancio c'erano richieste fatte da più di 5 anni e tante di queste erano degradate, quindi le abbiamo tolte dal nostro bilancio. Erano state messe come potenziale spesa e coperte da un fondo crediti di dubbia esigibilità. Ad un certo punto, non arrivando i soldi, i numeri sono diventati molto grandi ed è stato necessario fare pulizia quindi toglierli. Sono già crediti eliminati dal bilancio. Gli uffici inoltre avevano il dubbio che la rinuncia avrebbe comportato un danno erariale e visto che molti Comuni intorno a noi sono su questa linea, abbiamo deciso di proporre questo diniego allo stralcio parziale. Ne abbiamo parlato in assemblea dei Capigruppo, estesa alla Commissione bilancio e mi pareva che fossimo tutti sulla stessa linea.

Cons. Dalla Guarda: il mio intervento sarà brevissimo perché ha riassunto tutto il Sindaco. Sottoscriviamo quanto detto questa sera. Sottolineo solo il passaggio che ci piace di più della delibera che riguarda la questione di equità sociale ossia non porre sullo stesso piano chi non ha pagato e non ha intenzione di pagare, con chi non ha pagato ma manifesterà l'intenzione di pagare, ci sembra una cosa bella. Sottoscriviamo che il nostro obiettivo non è punire ma incassare quanto la cittadinanza deve, con tutte le agevolazioni che possono esserci: rateizzazione, esenzione dell'interesse. Speriamo che questo possa essere uno stimolo per chi magari deve ancora pagare. Sollecitiamo, ma sappiamo che gli uffici si stanno adoperando in questo senso, per far sì che tutta questa fetta di cittadinanza venga informata delle agevolazioni per permettergli di pagare. Il nostro voto sarà favorevole.

Sindaco: ho piacere e grazie Andrea. Passiamo al voto.

, 31/01/2023
L'Incaricata
Francesca Rossetto